



## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

D. R. n. **1899**

### IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento Consigli di Corso di Studio emanato con D.R. n. 1115 dell'08.09.2021, modificato e integrato da ultimo con D.R. n. 1432 del 11.10.2024, in atto vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29.10.2025, con la quale è stato approvato, sub-conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2 del suddetto regolamento;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.11.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla predetta modifica del Regolamento Consigli di Corso di Studio;

### DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

#### Art. 1

Il Regolamento Consigli di Corso di Studio è modificato all'art. 2, commi 1 e 2, come di seguito riportato:

<b>Art. 2 del Regolamento Consigli di Corso di Studio, in atto vigente.</b>	<b><u>Proposta di modifica dell'art. 2 del Regolamento Consigli di Corso di Studio</u></b>
<b>Art. 2</b> <b>Composizione del Consiglio del Corso di Studio</b> 1. Fanno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, i professori e i ricercatori di ruolo in	<b>Art. 2</b> <b>Composizione del Consiglio del Corso di Studio</b> 1. Fanno parte del Consiglio di corso di studio, con diritto di voto, i professori e i ricercatori di ruolo in





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

servizio presso l'Ateneo, i Ricercatori di tipo B ed A dell'Ateneo, i professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i quali nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella Coorte immediatamente precedente, risultino o siano risultati titolari di insegnamenti o moduli curriculari relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché i rappresentanti degli studenti iscritti regolarmente al corso di studio, non oltre il primo anno fuori corso, nella misura del 15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di due studenti per ciascun corso di studio. Nello specifico, relativamente ai Corsi di studio attivati ad anni alterni, fanno parte del Consiglio anche i docenti che erano responsabili di insegnamenti o moduli nelle coorti precedenti. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti, individuati ai sensi del primo comma.

2. La rappresentanza studentesca è nominata dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, nel rispetto della parità di genere.

3. Il Consiglio di corso di studio è presieduto da un professore o da un ricercatore di ruolo o da un ricercatore a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che ha il titolo di Presidente.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto nel corso della prima seduta assembleare convocata di norma dal decano compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità,

servizio presso l'Ateneo, i Ricercatori di tipo B ed A dell'Ateneo, i professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, i quali nel piano didattico complessivo del corso, attualmente o nella Coorte immediatamente precedente, risultino o siano risultati titolari di insegnamenti o moduli curriculari relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, nonché i rappresentanti degli studenti iscritti ~~regolarmente al corso di studio, non oltre il primo anno fuori corso,~~ **allo specifico Corso di Laurea o Laurea Magistrale** nella misura del ~~15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di due studenti per ciascun corso di studio.~~

**Il numero dei rappresentanti può variare da un minimo di 2 rappresentanti fino ad un massimo di 5 rappresentanti, in proporzione al numero di studenti iscritti al Corso di Studi (1 rappresentante in Consiglio di Corso di Studi ogni 100 iscritti al Corso di Studi).**

Nello specifico, relativamente ai Corsi di studio attivati ad anni alterni, fanno parte del Consiglio anche i docenti che erano responsabili di insegnamenti o moduli nelle coorti precedenti. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti, individuati ai sensi del primo comma.

2. La rappresentanza studentesca è ~~nominata dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, nel rispetto della parità di genere.~~ **eletta secondo quanto previsto dal vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.**

3. Il Consiglio di corso di studio è presieduto da un professore o da un ricercatore di ruolo o da un ricercatore a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, che ha il titolo di Presidente.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto nel corso della prima seduta assembleare convocata di norma dal decano compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità,





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

<p>con maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presso la Direzione Generale. Le elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.</p> <p>Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di valutazione, Coordinatore e componente del Presidio di Qualità, docente componente della Commissione Paritetica docenti-studenti relativamente ai Corsi di studio erogati dalla Struttura Didattica presso cui la Commissione stessa è istituita.</p> <p>Il Presidente non può essere contemporaneamente Presidente di altri Corsi di Studio.</p> <p>5. L'elettorato passivo per la carica di Presidente di Consiglio di corso di studio è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p>	<p>con maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presso la Direzione Generale. Le elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.</p> <p>Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di valutazione, Coordinatore e componente del Presidio di Qualità, docente componente della Commissione Paritetica docenti-studenti relativamente ai Corsi di studio erogati dalla Struttura Didattica presso cui la Commissione stessa è istituita.</p> <p>Il Presidente non può essere contemporaneamente Presidente di altri Corsi di Studio.</p> <p>5. L'elettorato passivo per la carica di Presidente di Consiglio di corso di studio è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p>
---	---

### Art. 2

Il Regolamento Consigli di Corso di Studio modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 9 DIC. 2025

*Il Rettore*  
Prof. Giovanni Cuda